

Wealth / Legal



Unit linked e il caos della riqualificazione

Di fronte all'aumento delle sentenze civili e fiscali sulla natura di questi strumenti sarebbe auspicabile un intervento del legislatore per portare chiarezza al mercato.

Matteo D'Argenio
Studio D'Argenio Polizzi e Associati
CONTRIBUTOR AP

Cresce il numero dei giudici che negano la riqualificazione delle polizze unit linked.

In sede civile, dopo quelli di Brescia, Bergamo e Bolzano, recentemente anche il Tribunale di Roma ha ribadito la natura assicurativa delle polizze unit linked motivando che la garanzia caso morte dell'1% del valore della polizza sia sufficiente a configura-

re quell'elemento demografico legato alla vita umana tipico del contratto assicurativo (Tribunale di Roma sentenze gemelle 04.06.2021).

Anche in sede fiscale si è recentemente assistito ad una decisione di rigetto delle pretese del Fisco di riqualificare la polizza unit linked in strumento finanziario, applicandone la relativa tassazione: nel richiamare l'espressa menzione fatta dal Codice delle Assicurazioni Private (D.

Lgs. 209/2005) alle polizze sulla vita le cui prestazioni sono direttamente “collegate” (“linked”) al valore finanziario (di titoli sottostanti) e l’analoga menzione fatta dalla più recente direttiva europea sulla distribuzione assicurativa, in breve IDD (Direttiva 2016/97/UE), la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha escluso che la polizza unit linked, nonostante le sue particolari caratteristiche finanziarie, possa essere considerata quale prodotto finanziario produttivo di redditi di capitale, mantenendola ben salda nel novero delle polizze di assicurazione (sentenza 14.4.2021).

Comune denominatore di queste pronunce è il richiamo alla normativa europea che, già dai primi anni ‘70, tipizza le polizze assicurative unit linked, collocandole univocamente nell’ambito dei prodotti assicurativi ed assoggettandole alla relativa disciplina.

Anche la Corte di Giustizia ha più volte ribadito questa collocazione (sentenza C-166/11 1.3.2012 nonché C-542/16 31.5.2018).

Non deve pertanto stupire che (anche) i giudici italiani inizino a pronunciarsi in questo senso, essendo essi vincolati alle decisioni interpretative della Corte. Piuttosto, dovrebbero stupire le decisioni riqualficatorie fioccate negli anni scorsi ed ancor oggi tutt’altro che rare.

Davanti ai giudici civili vengono portati i casi di contraenti (o beneficiari) che, visto decrescere il capitale versato a titolo di premio assicurativo, chiedono di essere rimborsati dall’impresa di assicurazione (e/o dal distributore); normalmente azioni di questo tipo vedono enfatizzare i caratteri finanziari della polizza unit linked per concludere che essa, esponendo il cliente alle oscillazioni negative dei mercati finanziari, non configurereb-

be un contratto assicurativo bensì un rapporto finanziario, con conseguente nullità in caso di mancato rispetto dei requisiti formali e sostanziali di informativa precontrattuale e contrattuale; poiché la vendita di polizze di unit linked da parte di agenti e broker non conosce tali requisiti (ne conosce altri, oggi peraltro rafforzati con l’entrata in vigore della direttiva IDD) ecco che la riqualficazione del rapporto da assicurativo a finanziario porta con sé la declaratoria di nullità e con essa la condanna dell’impresa assicuratrice a restituire l’intero premio versato, accollandosi con ciò le eventuali minusvalenze.

Davanti ai giudici fiscali vengono invece portati i casi che, all’opposto, vedono la polizza conseguire una plusvalenza alla quale il Fisco pretende di applicare il trattamento dei rendimenti finanziari; qui è dunque il cliente, nella veste di contribuente, a subire la riqualficazione e le relative conseguenze.

Nell’uno e nell’altro caso (ma non sono gli unici), la possibilità di operare riqualficazioni pone un elemento di grave incertezza per il mercato. Se appaiono dunque discutibili dal punto di vista giuridico, le riqualficazioni sono senz’altro destabilizzanti per il mercato italiano delle polizze di ramo III, mercato in crescita quantomai bisognoso di certezza nel diritto e nella sua interpretazione giurisdizionale.

Sarebbe dunque auspicabile un intervento del legislatore o, quantomeno, del Regolatore italiano che desse anche al nostro mercato un riferimento preciso e ragionevole.

Nel frattempo, occorre porre un argine all’imperversare delle riqualficazioni ed in questo senso le pronunce sopra richiamate possono costituire un utile supporto in sede giudiziale ●